

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI**

TRA

L'Istituto Tecnico per Attività Sociali "B. Chimirri", C.F. 80003880798, rappresentato dal Dirigente Scolastico, rappresentante legale dell'Istituzione, Dott.ssa Teresa Rizzo nata ad Albi (CZ) il 06/09/1951 e domiciliata ai fini della carica in Via D. Romeo n° 25, nel seguito denominato "soggetto promotore"

E

A.R.P.A.C.A.L., con sede legale in Catanzaro Lido, Via Lungomare - Loc. Mosca, nel prosieguo denominata "Azienda/Ente Ospitante" C.F. /P.IVA 02352560797, rappresentata dalla Prof.ssa Maria Teresa Fagà in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nata a Agrigento (AG) il 04/11/1942, domiciliata per la carica in Via Lungomare - Loc. Mosca Catanzaro;

PREMESSO CHE

1. Il Decreto del Ministero del Lavoro del 25/03/98 n° 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgono previa stipulazione di apposite convenzioni tra la scuola, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
2. il Decreto Ministeriale 270/04, all'art. 1 O, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25/03/1998 no 142;
3. il D.M. 270/04 all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
4. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza di studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la scuola come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a), della Legge 26/06/97 n° 196, può promuovere dei tirocini di formazione in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 131/1211962 n° 1859.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(OGGETTO DEGLI IMPEGNI DELL'AZIENDA O ENTE OSPITANTE)

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/97 n° 196 l'azienda/ente ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dell'I.T.A.S. Chimirri in tirocinio di formazione. La tipologia ed il numero dei tirocinanti accolti vengono stabiliti concordemente tra le parti.

ARTICOLO 2

(NATURA, DURATA DEL TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO)

Il tirocinio di formazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) della Legge n° 196/97 non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'azienda/ente ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i 12 mesi (24 mesi nel caso di portatori di handicap).

Per ogni tirocinante, inserito nell'azienda/ente ospitante in base alla presente convenzione, la scuola di afferenza del tirocinante cura la predisposizione di un progetto formativo che deve prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

ARTICOLO 3

(TUTORE DIDATTICO E TUTORE AZIENDALE)

Per ogni tirocinante, l'ITAS Chimirri nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi. L'azienda/ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda e di informazione sulle norme di sicurezza. Fermo restando gli obblighi del tirocinante al rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. i compiti di vigilanza affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, sono svolti dal personale dell'azienda secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. agli artt. 18-19 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente e del preposto).

ARTICOLO 4

(OBBLIGHI DEL TIROCINANTE)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico anche con riguardo alle procedure di sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro che ospitano il tirocinante, quali laboratori ed altri locali tecnici; frequentare l'azienda/ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo rispetto agli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli comportamentali aziendali concordati, in particolare quelli derivanti dagli obblighi di sicurezza sul lavoro; compilare il registro delle presenze e conservarlo

nella scuola di afferenza a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla scuola eventuali infortuni; rispettare le norma in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs. 81/08; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenza in merito a processi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5

(PROVVEDIMENTI DEL SOGGETTO OSPITANTE IN CASO DI INOSSERVANZA)

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o di interessi dell'azienda/ente ospitante, questa potrà, previa infomazione scritta alla scuola di afferenza del tirocinante, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla scuola ed all'azienda/ente ospitante con congruo preavviso.

ARTICOLO 6

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI, SICUREZZA DEL LAVORO E COMUNICAZIONE)

La scuola garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro infortuni presso l'INAIL, con la speciale forma assicurativa per conto dello stato (D.P.R. 9/04/1999 n° 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La scuola fornirà al tirocinante tutti i dispositivi di protezione individuale di base per attività di laboratorio quali: camice antiacido, scarpe di sicurezza da laboratorio e mascherine di sicurezza contro le esalazioni di acidi e basi. L'azienda sulla base delle necessità dettate dal progetto formativo, integrerà tale dotazione secondo quando indicato nel documento di rischio.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda/ente ospitante informerà nel più breve tempo possibile la scuola, affinché la stessa possa assolvere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". La scuola s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

ARTICOLO 7

(NATURA E DURATE DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione ha validità di due anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 8

(TRATTAMENTO DATI)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto.

ARTICOLO 9

(ONERI FISCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n° 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Catanzaro, li 15/4/2013

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI

“B.CHIMIRRI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Teresa RIZZO



A.R.P.A.C.A.L

IL PRESIDENTE DEL CDA

Dott.ssa Maria Teresa FAGA'

